



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SESTA CIVILE
R.G. P.U. 377- 2023

SENTENZA
48/2024
PROV. 7765/2023
PROV. _____

composto dai Magistrati

dott.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente rel.
dott.ssa	Maurizia Giusta	Giudice
dott.	Stefano Miglietta	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la domanda di apertura del procedimento di liquidazione controllata dei beni ex artt. 268 e ss. CCI n. R.G: 377/2023 promosso da [redacted] residente in Reano (Torino), Borgata Rivata n.21, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Paci;

- debitore istante in proprio-

* * *

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da [redacted] con l'assistenza legale dell'avv. Alessandra Paci nonché con l'ausilio della dott.ssa Raffaella Massaro, nominata professionista incaricati di svolgere le funzioni di OCC;

esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;

ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza in Torino;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- Il debitore non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
- al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- il ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari ad € 206.316,84, e la consistenza dell'attivo che può essere distribuito tra i creditori, costituito dal reddito netto medio da lavoro di ca € 1.650,00 nonché dalla liquidazione di una autovettura Fiat Panda descritta in ricorso;

ritenuto, pertanto,

- che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, risultando in questa fase del tutto irrilevanti le previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
- che risulti congruo definire la quota di reddito che la ricorrente potrà trattenere per il mantenimento proprio e della sua famiglia in € 1.400,00 tenuto conto delle esigenze rappresentate e documentate nel ricorso e delle indicazioni ISTAT 2021 sulla soglia di povertà assoluta (€ 820,78) e sulla spesa mediana mensile per un nucleo familiare analogo a quello della ricorrente;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di [REDACTED]
[REDACTED] residente in in Reano (Torino),
Borgata Rivata n.21;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Vittoria Nosengo;

nomina Liquidatore il dott. Guglielmo Pomatto;

invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato (€ 1.400,00 mensili), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti;

dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 dicembre 2023

Il Presidente est.
(dott.ssa Vittoria Nosengo)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE FALLIMENTARE
PERVENUTA
10 GEN 2024

Tribunale Ordinario di Torino
Sezione Fallimentare
Depositato in Tribunale
Torino, 28 GEN 2024
TECNICO DI AMMINISTRAZIONE